

**INPDAP**

**Rif. nota del 21109/10**

**Roma, 5.11. 2010 Prot. n. 13930/10**

**Oggetto: quesiti vari.**

Con riferimento alle problematiche sottoposte a parere con nota a margine, si reputa opportuno precisare quanto segue.

#### **Pensionamenti comparto scuola.**

Per non penalizzare il personale della scuola, lo cui decorrenza del trattamento di quiescenza è fissata obbligatoriamente dalla legge alla data d'inizio dell'anno scolastico o accademico, il legislatore ha previsto che, per l'accesso al trattamento pensionistico di tale personale opera il disposto di cui all'art.59, comma 9, della legge 449/1997, che consente la maturazione dei requisiti richiesti per le pensioni anticipate (sia esso anagrafico e/o contributivo) entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione dal servizio. Poiché tale norma non prevede preclusioni, si ritiene che la deroga prevista dal citato art.59, comma 9, della legge 449/1997 possa essere applicata anche al personale scolastico destinatario del sistema contributivo.

#### **Decorrenza pensioni.**

Come noto, per i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturino il diritto all'accesso al pensionamento sia di vecchiaia che di anzianità, i commi 1 e 2 dell'art.12 della legge n.122/2010 prevedono il conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (c.d. finestra mobile).

Stante il tenore letterale della suddetta disposizione e tenendo conto delle norme proprie di questo Istituto in materia di decorrenza delle pensioni, si è dell'avviso che la prima data utile per l'accesso al pensionamento deve intendersi quella del giorno successivo a quello in cui sono trascorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti.

Di conseguenza, nel caso prospettato (maturazione dei requisiti pensionistici il 12/3/2011) la finestra di accesso avrà la decorrenza del 13/3/2012.

#### **Totalizzazione Regolamento CE n.883/2004.**

Da una prima analisi delle disposizioni di cui all'art.66 del Regolamento n.883/2004, effettuate congiuntamente all'INPS, è sorto il dubbio che la totalizzazione non debba riguardare le prestazioni di pensionamento anticipato o prepensionamento. In proposito, è stato quindi invitato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a prendere urgenti contatti con le competenti istituzioni comunitarie onde chiarire l'effettiva portata del citato art.66 del Regolamento n.883/2004,

A tutt'oggi, il predetto dicastero non ha ancora comunicato l'esito di tale attività, ragione per la quale si ritiene necessario fare sull'argomento riserva di ulteriori comunicazioni non appena saranno rese note.

*Il dirigente, avv. Giorgio Fiorino*